

**M I N I S T E R O D E L L A G I U S T I Z I A**

**C o m m i s s i o n e P e r m a n e n t e**

**p e r l a f o r m a z i o n e s p e c i a l i s t i c a**

**d e g l i A v v o c a t i**

**\_\_\_\_\_\_\_\_**

# Linee Guida

# per la Formazione specialistica degli Avvocati

#### \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 2023

I N D I C E

Capitolo I

Le fonti

**I. La l. 31 dicembre 2012, n. 247**

1. Il titolo di “avvocato specialista” e le sue finalità p. 5

2. Le regole di base poste dall’art. 9 l. n. 247 del 2012. p. 6

3. Gli elenchi degli avvocati specialisti p. 8

**II. Il decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, modificato dal d.m. 1° ottobre 2020, n. 163**

4. Uno sguardo d’insieme p. 8

5. Le specializzazioni p. 8

6. La competenza del Consiglio nazionale forense al conferimento del

titolo e i due presupposti di base p. 10

7. Gli elenchi p. 11

8. La frequenza di un corso di specializzazione negli ultimi cinque anni come primo requisito per l’attribuzione del titolo p. 12

9. I corsi di specializzazione: l’organizzazione scientifica e quella amministrativa p. 12

10. *Segue*: la predisposizione e l’approvazione ministeriale dei programmi didattici p. 13

11. *Segue*: la durata, le lezioni e le materie del corso p. 14

12. *Segue*: i docenti p. 15

13. *Segue*: le prove intermedie e la prova finale. p. 15

14. *Segue*: i costi p. 16

15. I corsi e le scuole di alta formazione per la conservazione del titolo di avvocato specialista (c.d. formazione continua) p. 16

16. L’illecito disciplinare p. 17

Capitolo II

Le competenze nel delineare il percorso formativo

1. La Commissione ministeriale permanente p. 20

2. I soggetti organizzatori dei corsi p. 21

3. Il comitato scientifico p. 22

4. Il comitato di gestione p. 22

Capitolo III

Le specializzazioni

1. Singole specializzazioni: le trentasei materie p. 24

2. La distinzione tra i «settori» e gli «indirizzi» p. 26

Capitolo IV

Obiettivi formativi e metodologie didattiche

1. Le finalità generali dei corsi di specializzazione p. 28

2. Gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento p. 28

3. Le metodologie didattiche alla luce delle migliori prassi in materia p. 30

Capitolo V

Durata del corso, struttura e programmi didattici

1. Durata, struttura e modalità di erogazione del corso p. 32

2. L’articolazione della didattica e i contenuti dei programmi p. 33

3. Esempio di programma didattico p. 35

Capitolo VI

Il corpo docente e i materiali di studio

1. Il corpo docente p. 36

2. I materiali di studio p. 37

Capitolo VII

Le esercitazioni pratiche

1. *Learning by doing*: il ruolo delle esercitazioni pratiche nel percorso formativo p. 39

2. Tipologie di esercitazioni pratiche p. 39

Capitolo VIII

Le prove e l’esame finale

1. Le modalità di valutazione in generale p. 41

2. Le prove infrannuali p. 42

3. Le prove alla fine di ciascun anno p. 42

Capitolo IX

La formazione continua specialistica e la revoca del titolo

1. I requisiti per il mantenimento del titolo di avvocato specialista p. 44

2. La revoca del titolo di avvocato specialista p. 45

**Capitolo I**

**Le Fonti**

Sommario: **I. La l. 31 dicembre 2012, n. 247. –** 1. Il titolo di “avvocato specialista” e le sue finalità. – 2. Le regole di base poste dall’art. 9 l. n. 247 del 2012. – 3. Gli elenchi degli avvocati specialisti. – **II. Il decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, modificato dal d.m. 1° ottobre 2020, n. 163**. – 4. Uno sguardo d’insieme. – 5. Le specializzazioni. – 6. La competenza del Consiglio nazionale forense al conferimento del titolo e i due presupposti di base. – 7. Gli elenchi. – 8. La frequenza di un corso di specializzazione negli ultimi cinque anni come primo requisito per l’attribuzione del titolo. – 9. I corsi di specializzazione: l’organizzazione scientifica e quella amministrativa. – 10. *Segue*: la predisposizione e l’approvazione ministeriale dei programmi didattici. – 11. *Segue*: la durata, le lezioni e le materie del corso. – 12. *Segue*: i docenti. – 13. *Segue*: le prove intermedie e la prova finale. – 14. *Segue*: i costi. – 15. I corsi e le scuole di alta formazione per la conservazione del titolo di avvocato specialista (c.d. formazione continua). – 16. L’illecito disciplinare.

**I. La l. 31 dicembre 2012, n. 247.**

**1. Il titolo di “avvocato specialista” e le sue finalità.**

1.1. L’esigenza di una disciplina dell’offerta dei servizi legali si era negli anni resa pressante, a fronte dell’alto numero degli iscritti all’albo e della difficoltà per la clientela di individuare i professionisti più preparati nelle questioni da risolvere.

A tale esigenza ha risposto l’art. 9 l. 31 dicembre 2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense*), intitolato «*Specializzazioni*», il quale contempla la figura dell’avvocato munito dell’approfondita preparazione su di una specifica materia, attestata dal titolo di «*specialista*», che è suo diritto «*ottenere e indicare*».

1.2. Il fine primario della regolamentazione *ad hoc* risiede – mutuando le parole del Consiglio di Stato (parere n. 3185/2019) «*nella necessità di colmare il* gap *tra offerta e domanda*», che costituisce «*una delle principali ragioni della regolamentazione della specializzazione. I fenomeni innovativi riguardanti l’offerta dei servizi legali, con crescente rilievo dell’innovazione tecnologica, rendevano necessario un intervento regolatorio che riguardasse non solo i contenuti ma anche le modalità tecnologiche di offerta di tali servizi (OCSE)*».

Prosegue il parere sottolineando che:

- il rapporto predisposto dall’Osservatorio nazionale permanente per l’esercizio della giurisdizione (ONPG) chiarisce «*l’esistenza di un disallineamento tra offerta e domanda dei servizi legali, indicando la stretta correlazione tra specializzazione della professione, qualità dell’offerta dei servizi e potenziale riduzione dei tempi del contenzioso*», nonché «*la correlazione tra specializzazione ed integrazione delle competenze, al fine di evitare che un eccesso di specializzazione si traduca in un aumento dei costi di coordinamento tra competenze, addossati in ultima analisi sul cliente*»;

- sussiste «*un* deficit *particolarmente significativo per le PMI, le cui risorse per l’accesso a competenze specializzate sono limitate*» e la relazione AIR (analisi d’impatto della regolamentazione) «*sottolinea come la riduzione dei costi di ricerca del miglior sistema di competenza debba costituire uno degli elementi principali della* ratio *dell’intervento regolatorio*»;

- detta relazione AIR «*individua tra gli effetti positivi di lungo periodo l’incidenza della specializzazione sulla tempestività, leggibilità e rispondenza dell’offerta alle necessità ed ai bisogni di cittadini ed imprese relativi ai servizi legali*»;

- in particolare, l’«*intervento regolamentare in esame si giustifica, dunque, in ragione di un evidente fallimento del mercato dei servizi legali dove l’asimmetria informativa tra professionisti e clienti si traduce spesso in fenomeni di selezione avversa*».

1.3. Da ciò, anche il connesso principio della c.d. formazione continua: secondo cui l’acquisizione del titolo non vale *ad aeternum*, ma è soggetta a verifiche periodiche (*infra*, § 15).

**2. Le regole di base poste dall’art. 9 l. n. 247 del 2012.**

2.1. Le regole di base, dettate dalla fonte primaria, possono così essere riassunte:

*a)* il titolo si acquista dopo un apposito «*percorso formativo*» o «*per comprovata esperienza professionale*», entrambi nel campo apposito di specializzazione;

*b)* quanto al primo, l’art. 9 della legge prevede che la formazione è organizzata «*presso una* *facoltà di giurisprudenza*» e che, a tal fine, il Consiglio nazionale forense ed i consigli degli ordini territoriali stipulano apposite convenzioni, aventi ad oggetto l’organizzazione dei corsi, definiti «*di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista*»; al riguardo, va precisato che l’art. 7, comma 1, d.m. 12 agosto 2015, n. 144 stabilisce che i percorsi formativi consistano in corsi di specializzazione organizzati dai dipartimenti o dalle strutture di raccordo, ivi indicate;

*c)* quanto alla seconda, il riconoscimento della comprovata esperienza professionale richiede un’anzianità di iscrizione all’albo (ininterrottamente e senza sospensioni) di otto anni e l’attività nello specifico ambito (in modo assiduo, prevalente e continuativo) negli ultimi cinque anni;

*d)* l’attribuzione del *titolo* di specialista sulla base della valutazione della partecipazione ai predetti corsi e dei titoli comprovanti l’esperienza professionale spetta al Consiglio nazionale forense, che ha anche il potere di *revocare* il titolo di specialista;

*e)* in ogni caso, il titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale;

*f)* gli avvocati docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo e specificazioni;

*g)* il regolamento ministeriale è chiamato a indicare ogni concreta modalità, al fine: dell’ottenimento del titolo (comma 1), sia quanto allo svolgimento del percorso formativo (comma 3), sia con riguardo ai parametri e criteri di valutazione della previa attività professionale in uno dei settori di specializzazione (comma 5); nonché dei presupposti per la revoca del titolo di specialista (comma 6).

2.2. In definitiva, per quello che specificamente interessa le presenti *Linee guida*, i punti qualificanti tratti dal citato art. 9, anche come integrato dall’art. 7 d.m. n. 144 del 2015, riguardano l’organizzazione dei percorsi, a cura dei dipartimenti o delle strutture di raccordo degli ambiti di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute, mediante corsi di alta formazione specialistica; la necessità di convenzioni da stipulare, all’uopo, con il Consiglio nazionale e i consigli dell’ordine; la valutazione finale, all’esito del corso, circa la sua idoneità ad aver legittimato l’acquisizione del titolo di specialista; la revocabilità di questo.

**3. Gli elenchi degli avvocati specialisti.**

3.1. Il quadro è completato dall’art. 15 l. n. 247 del 2012, il quale dispone che presso ciascun consiglio dell’ordine siano istituiti, e tenuti costantemente aggiornati, fra gli altri, «*gli elenchi degli avvocati specialisti*».

La tenuta e l’aggiornamento degli elenchi sono disciplinati dal regolamento emanato dal Ministro della giustizia con il d.m. 16 agosto 2016, n. 178 («*Regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l’aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell’ordine degli avvocati, nonché in materia di modalità di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli dell’ordine, ai sensi dell’art. 15, comma 2, della l. 31 dicembre 2012, n. 247*»).

3.2. Détti elenchi sono a disposizione del pubblico anche sul sito *internet* dell’ordine.

**II. Il decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, modificato dal d.m. 1° ottobre 2020, n. 163.**

**4. Uno sguardo d’insieme.**

4.1. Il d.m. n. 144 del 2015 (*Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247*) è stato modificato dal decreto del Ministro della giustizia del 1° ottobre 2020, n. 163.

Il decreto si compone di sedici articoli, rimasti in tale numero anche dopo le recenti modifiche.

4.2. Nel prosieguo, ci si riferirà dunque al d.m. n. 144 del 2015, nella sua versione aggiornata dal d.m. n. 163 del 2020, d’ora in avanti Regolamento.

**5. Le specializzazioni.**

5.1. L’attuale regolamentazione prevede i seguenti “settori” di specializzazione, indicati nell’art. 3 del Regolamento (si sostituiscono qui alle lettere minuscole dell’alfabeto quelle maiuscole, per evitare confusione con le ulteriori partizioni interne):

*A)* diritto civile, suddiviso in:

*a)* diritto successorio;

*b)* diritti reali, condominio e locazioni;

*c)* diritto dei contratti;

*d)* diritto della responsabilità civile, della responsabilità professionale e delle assicurazioni;

*e)* diritto agrario;

*f)* diritto commerciale e societario;

*g)* diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell’innovazione tecnologica;

*h)* diritto della crisi di impresa e dell’insolvenza;

*i)* diritto dell’esecuzione forzata;

*l)* diritto bancario e dei mercati finanziari;

*m)* diritto dei consumatori;

*B)* diritto penale, distinto in:

*a)* diritto penale della persona;

*b)* diritto penale della pubblica amministrazione;

*c)* diritto penale dell’ambiente, dell’urbanistica e dell’edilizia;

*d)* diritto penale dell’economia e dell’impresa;

*e)* diritto penale della criminalità organizzata e delle misure di prevenzione;

*f)* diritto dell’esecuzione penale;

*g)* diritto penale dell’informazione, di *internet* e delle nuove tecnologie;

*C)* diritto amministrativo, suddiviso in:

*a)* diritto del pubblico impiego e della responsabilità amministrativa;

*b)* diritto urbanistico, dell’edilizia e dei beni culturali;

*c)* diritto dell’ambiente e dell’energia;

*d)* diritto sanitario;

*e)* diritto dell’istruzione;

*f)* diritto dei contratti pubblici e dei servizi di interesse economico generale;

*g)* diritto delle autonomie territoriali e del contenzioso elettorale;

*h)* contabilità pubblica e contenzioso finanziario-statistico;

*D)* diritto del lavoro e della previdenza sociale;

*E)* diritto tributario, doganale e della fiscalità internazionale;

*F)* diritto internazionale;

*G)* diritto dell’Unione europea;

*H)* diritto dei trasporti e della navigazione;

*I)* diritto della concorrenza;

*L)* diritto dell’informazione, della comunicazione digitale e della

protezione dei dati personali;

*M)* diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni;

*N)* tutela dei diritti umani e protezione internazionale;

*O)* diritto dello sport.

5.2. Esordisce, inoltre, l’art. 3, comma 1, del Regolamento che «*L’avvocato può conseguire il titolo di specialista in non più di due dei seguenti settori di specializzazione…*», cui segue l’elenco dei settori e degli indirizzi*.*

Ulteriore indicazione limitativa è all’art. 5, ultimo periodo, del Regolamento, il quale dispone: «*L’avvocato specialista può chiedere che nell’elenco siano specificati l’indirizzo o gli indirizzi di cui all’articolo 3, comma 2, sino a un massimo di tre per ciascun settore*».

Peraltro, dispone l’art. 6, comma 3, del Regolamento che la domanda può contenere la rinuncia al titolo di specialista già conseguito, al fine del rispetto del limite delle specializzazioni conseguibili.

5.3. L’elenco indicato potrà essere modificato con un analogo decreto ministeriale che segua la medesima procedura, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento.

2.4. Il comma 2 dell’art. 3 del Regolamento prevede che, per il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo, si acquista il titolo di “specialista” in forza della frequenza con profitto del percorso formativo in «*almeno uno degli indirizzi di specializzazione indicati nei commi 3, 4 e 5*»*.*

**6. La competenza del Consiglio nazionale forense al conferimento del titolo e i due presupposti di base.**

6.1. L’art. 2 del Regolamento precisa che il titolo di specialista è conferito dal Consiglio nazionale forense.

In via generale, l’art. 13 del Regolamento prevede che le funzioni affidate dal regolamento al Consiglio nazionale forense «*possono essere delegate ad apposito comitato, costituito da cinque componenti del Consiglio, designati dal Consiglio stesso*», che a sua volta può delegare i suoi componenti per lo svolgimento delle funzioni istruttorie.

6.2. Come si è anticipato, due sono i distinti presupposti per il conferimento del titolo, in coerenza col disposto della legge professionale: il c.d. percorso formativo e la c.d. comprovata esperienza professionale maturata.

6.3. Nel prosieguo, ci si occuperà solo della prima modalità.

6.4. L’art. 14 del Regolamento ha previsto una disposizione transitoria, permettendo di ottenere il titolo al professionista che, nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore del regolamento del 2015 (14 novembre 2015: art. 16, entrata in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella G.U., avvenuta il 15 settembre 2015), avesse conseguito l’attestato di frequenza a un corso almeno biennale «*di alta formazione specialistica*», avente i medesimi caratteri di quelli previsti dall’art. 7, comma 12, del Regolamento e organizzato da un’università, dal CNF, da un consiglio dell’ordine degli avvocati o dalle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative.

L’opportunità era data anche a chi avesse conseguito l’attestato di frequenza a un corso ancora *in fieri* alla data di entrata in vigore del regolamento, purché iniziato comunque prima.

Restava peraltro, in ogni caso, la necessità di sostenere una prova scritta e orale.

**7. Gli elenchi.**

7.1. Il regolamento ribadisce il precetto, già contenuto nell’art. 15, comma 1, lett. *c)*, l. n. 247 del 2012, per il quale i consigli dell’ordine formano e aggiornano gli elenchi degli avvocati specialisti e che essi siano suddivisi in base ai «*settori di specializzazione*».

7.2. Il secondo periodo dell’art. 5 del Regolamento, frutto delle modificazioni apportate dal d.m. n. 163 del 2020, prevede: «*L’avvocato specialista può chiedere che nell’elenco siano specificati l’indirizzo o gli indirizzi di cui all’articolo 3, comma 2, sino a un massimo di tre per ciascun settore*».

7.3. Viene anche confermata la pubblicazione e la consultabilità telematica degli elenchi.

7.4. L’iscrizione nell’elenco ha efficacia costitutiva, in forza dell’art. 6, comma 7, del Regolamento, secondo cui «*[i]l titolo di specialista si intende conseguito con l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 5*».

7.5. Al contrario, sulla base della lettera dell’art. 10, comma 4, del Regolamento, la revoca del titolo è comunicata al consiglio dell’ordine per la cancellazione dall’elenco «*ed ha effetto dalla notificazione del relativo provvedimento all’interessato a cura del medesimo consiglio dell’ordine*».

**8. La frequenza di un corso di specializzazione negli ultimi cinque anni come primo requisito per l’attribuzione del titolo.**

8.1. Una delle due modalità di conseguimento del titolo di avvocato specialista, accanto a quella della c.d. comprovata esperienza, è la frequenza del corso di specializzazione appositamente organizzato, concernente quella materia, nei cinque anni anteriori alla presentazione della domanda al consiglio dell’ordine, purché avvenuta «*con esito positivo*» (art. 6 del Regolamento).

8.2. Ulteriori requisiti, di carattere negativo, sono il non avere subìto: una sanzione disciplinare definitiva diversa dall’avvertimento, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, derivata dalla «*violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale*»; la revoca del titolo di specialista, avvenuta nei due anni precedenti la presentazione della domanda.

**9. I corsi di specializzazione: l’organizzazione scientifica e quella amministrativa.**

9.1. Il c.d. percorso formativo, quale fondamento dell’acquisizione del titolo, consiste nella frequenza dell’apposito corso di specializzazione.

9.2. I caratteri essenziali dei corsi di specializzazione sono indicati all’art. 7 del Regolamento, dove si prevede che:

- siano organizzati dai dipartimenti universitari o dalle strutture di raccordo di cui all’[art. 2, comma 2, lett. *c)*, l. 30 dicembre 2010, n. 240](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-12-30;240~art2-com2-letc), degli ambiti di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute e inserite nell’elenco del Ministero dell’istruzione;

- l’organizzazione dei corsi sia oggetto di apposite «*convenzioni*», che il CNF o i consigli dell’ordine stipuleranno con i dipartimenti e le strutture; a tal fine, il primo è facoltizzato e i secondi sono obbligati alla previa intesa con le associazioni specialistiche di avvocati maggiormente rappresentative, di cui all’[art. 35, comma 1, lett. *s)*, l. 31 dicembre 2012, n. 247](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-31;247~art35-com1-lets);

- le convenzioni debbano prevedere l’istituzione di un «*comitato scientifico*» e di un «*comitato di gestione*», dei quali la composizione e il funzionamento sono indicati nel regolamento (il quale ha cura di accentuare, nel primo, il peso della componente universitaria e, nel secondo, quello delle associazioni forensi).

**10. *Segue*: la predisposizione e l’approvazione ministeriale dei programmi didattici.**

10.1. Essenziale al buon esito del percorso formativo è la predisposizione di adeguati programmi didattici.

10.2. A tal fine, l’art. 7 del Regolamento detta criteri generali, funzioni e ruoli, così suddivisi:

*i)* la commissione permanente presso il Ministero fissa le «*linee generali*» dei programmi didattici dei corsi di formazione specialistica, tenuto conto delle «*migliori prassi in materia*»;

*ii)* il comitato scientifico predispone il «*programma dettagliato*» del corso di formazione specialistica, «*con l’indicazione delle materie, delle ore destinate a ciascuna di esse, degli argomenti da trattare e dei docenti*», sempre «*tenendo conto*» delle predette linee generali;

*iii)* il comitato di gestione delibera il programma didattico;

*iv)* il programma deve essere approvato dal Ministero della giustizia, allo scopo di verificarne la conformità al regolamento e alle linee generali elaborate dalla commissione permanente, la quale formulerà la sua «*proposta*» riguardo ai singoli programmi;

*v)* all’esito, il comitato di gestione nomina i docenti tra quelli proposti dal comitato scientifico, cura l’organizzazione esecutiva dei corsi e, in generale, «*assume tutte le determinazioni necessarie per il loro corretto svolgimento*».

10.3. La Commissione predispone, dunque, le linee guida, che potranno essere modificate o aggiornate, ove necessario, con le stesse modalità.

**11. *Segue*: la durata, le lezioni e le materie del corso.**

11.1. Con riguardo alla durata del corso di specializzazione, il regolamento prevede che:

- abbia una durata «*almeno*» biennale (prescrizione ripetuta quanto ai settori generalisti del diritto civile, penale e amministrativo: v. comma 12-*bis* dell’art. 7 del Regolamento) e «*non inferiore*» a 200 ore complessive (art. 7, comma 12, lett. *a*);

- la frequenza sia obbligatoria dovendosi assicurare la «*misura minima dell’ottanta per cento della durata del corso*» (art. 7, comma 12, lett. *d*).

11.2. Sulle lezioni, si prevede che:

- si svolgono secondo la modalità della «*didattica frontale*» per un tempo non inferiore a 100 ore (art. 7, comma 12, lett. *c*), lasciando la norma intendere che, per il residuo, si possano utilizzare anche modalità diverse;

- possano avvenire, se così sia previsto nelle convenzioni – ciò che il regolamento facultizza – anche con modalità telematiche a distanza, ove è demandato al comitato di gestione di “garantire” la presenza nella sede esterna di un *tutor* anche per il rilevamento delle presenze e di un sistema audiovisivo, che consenta ai discenti di interloquire con il docente in tempo reale (art. 7, comma 10).

11.3. Circa le materie, il regolamento è al riguardo solo generico, prevedendo che:

- il programma miri ad assicurare una «*formazione specialistica orientata all’esercizio della professione nel settore e nell’indirizzo di specializzazione*» (art. 7, comma 3, interpolazione frutto dell’ultimo decreto);

- il programma possa prevedere anche «*materie non giuridiche, il cui carico non potrà superare un quinto del totale*» (art. 7, comma 8);

- per gli àmbiti di specializzazione interni ai settori del diritto civile, penale e amministrativo, il corso obbligatoriamente «*prevede una parte generale e una parte speciale di durata non inferiore a un anno destinata alla specializzazione in uno degli indirizzi afferenti al settore*» (art. 7, comma 12-*bis*, del Regolamento, inserito dal d.m. n. 163 del 2020).

**12. *Segue*: i docenti.**

12.1. Essenziale per il buon esito del percorso formativo è la composizione del corpo docente, che impartisca gli insegnamenti previsti.

12.2. A tal fine, l’art. 7 del Regolamento prevede, dettando criteri generali, che il corpo docente sia a «*composizione mista ed adeguata qualificazione*» (art. 7, comma 12, lett. *b*) e che venga individuato «*esclusivamente*» tra le seguenti categorie:

- professori universitari di ruolo;

- ricercatori universitari;

- avvocati «*di comprovata esperienza professionale abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori*»;

- magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità;

- esperti di comprovata esperienza professionale almeno decennale nello specifico settore di interesse, unicamente «*per particolari esigenze e per le sole materie non giuridiche, il cui carico non potrà superare un quinto del totale*».

**13. *Segue*: le prove intermedie e la prova finale.**

13.1. La prova intermedia va organizzata almeno in numero di una, sia scritta che orale, al termine del primo anno (art. 7, comma 12, lett. *e*).

13.2. Del pari, è prevista una prova, da ritenere finale, al termine del secondo anno di corso, scritta e orale, volta ad accertare l’adeguato livello di preparazione del candidato (art. 7, comma 12, lett. *e*).

13.3. In entrambi gli anni, pertanto, il regolamento contempla la possibilità di stabilire prove intermedie ulteriori.

13.4. La valutazione delle prove di fine anno avviene ad opera di una commissione, nominata dal comitato scientifico e composta per almeno due terzi da membri rientranti nelle categorie ammesse per il corpo docente, ma che non debbono averlo composto per quel corso (art. 7, comma 13).

**14. *Segue*: i costi.**

14.1. La quota di iscrizione al corso è determinata dal comitato di gestione, d’intesa con il comitato scientifico.

14.2. La quota di iscrizione al corso, secondo il regolamento, va comunque determinata in misura tale da «*garantire esclusivamente l’integrale copertura delle spese di funzionamento e docenza nonché delle spese di organizzazione e gestione, ivi incluse quelle relative al comitato di gestione e al comitato scientifico*» (art. 7, comma 11). Si è voluto, in sostanza, escludere lo scopo di lucro, il che non significa peraltro che non debba sussistere, al contrario, l’economicità della gestione.

14.3. In tema di lezioni a distanza con modalità telematiche, il regolamento stabilisce altresì che il «*costo di iscrizione per la frequenza a distanza deve essere uguale a quello sostenuto dai partecipanti nella sede del corso*» (art. 7, comma 10).

**15. I corsi e le scuole di alta formazione per la conservazione del titolo di avvocato specialista (c.d. formazione continua).**

15.1. L’avvocato è tenuto all’adempimento di «*obblighi di formazione permanente nel settore di specializzazione*», al fine del mantenimento del titolo; egli stesso, ogni tre anni dall’iscrizione nell’elenco, «*dichiara e documenta al consiglio dell’ordine d’appartenenza l’adempimento*» degli obblighi in discorso (art. 9 del Regolamento).

15.2. L’aggiornamento professionale è organizzato dal Consiglio nazionale forense e dai consigli dell’ordine, d’intesa con le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative (art. 10 del Regolamento).

15.3. Il titolo si conserva, pertanto, sempreché sia avvenuta la partecipazione «*in modo proficuo e continuativo*» a tali scuole e corsi di alta formazione, nello specifico settore di specializzazione: è richiesto un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno (art. 10 del Regolamento).

15.4. Per la verità, l’art. 11 del Regolamento contempla una modalità di conservazione del titolo che (nonostante l’apparente diversa lettera dell’art. 9) prescinde del tutto da qualsiasi corso o scuola di formazione, e che consiste nello stesso «*esercizio continuativo della professione nel settore di specializzazione*» avvenuto «*in modo assiduo, prevalente e continuativo*»; salvo, peraltro, prevedere poi dieci incarichi per anno (nel d.m. originario del 2015 erano quindici), derogabili verso il basso.

15.5. In modo conseguente, l’art. 12 del Regolamento prevede la revoca del titolo di avvocato specialista da parte del CNF, fra l’altro, nelle ipotesi di:

«*a) irrogazione di sanzione disciplinare definitiva, diversa dall’avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;*

*b) mancato adempimento degli obblighi di formazione continua ovvero dell’obbligo di deposito nei termini della dichiarazione e della documentazione*» della perdurante attività specializzata.

Alle precedenti si aggiunge l’ipotesi, anche su segnalazione di terzi o d’ufficio da parte del CNF, «*di grave e comprovata carenza delle specifiche competenze del settore di specializzazione*».

15.6. La revoca del titolo non impedisce di conseguirlo nuovamente, decorsi due anni dalla revoca al momento della domanda (art. 10, comma 5, del Regolamento).

**16. L’illecito disciplinare.**

16.1. L’originario art. 2, comma 3, d.m. n. 144 del 2015 prevedeva: «*Commette illecito disciplinare l’avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito*».

Il comma 3 è stato soppresso dal d.m. n. 163 del 2020, dopo che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale aveva accolto la censura concernente l’individuazione dell’illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 3, affermando che «*è fondata la censura rivolta avverso la previsione in regolamento di una fattispecie di illecito disciplinare (art. 2, comma 3, del d.m.)*».

La sentenza Cons. Stato n. 5575 del 2017 aveva ritenuto che «*la norma regolamentare è illegittima se vuole ampliare l’ambito delle fattispecie rilevanti, superflua e illogica se non perplessa, e dunque parimenti da annullare, se intende riportarsi alle previsioni del codice deontologico specificandole. Fermo il rispetto del principio della tipizzazione delle condotte rilevanti in chiave disciplinare, la disposizione regolamentare, se così ricostruita, introdurrebbe non consentiti elementi di incertezza sulle conseguenze sanzionatorie dell’indebito utilizzo del titolo, poiché alla violazione dell’art. 65, comma 1, del codice, valorizzato dal T.A.R., segue l’avvertimento, mentre potrebbero egualmente essere richiamat[e] le prescrizioni dell’art. 35 (‘dovere di corretta informazione’) o dell’art. 36 del codice (‘divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti’), alle quali sono collegate le diverse sanzioni della censura o della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale e che rimangono comunque pienamente applicabili una volta in concreto accertati i relativi presupposti*».

Pertanto, il d.m. n. 163 del 2020 ha stabilito che, nell’art. 2 dell’originario d.m. n. 144 del 2015, il comma 3 è soppresso.

Già il parere Cons. Stato n. 1564 del 2014 aveva rilevato come «*la disposizione appar[isse] da un lato superflua, in quanto la condotta in questione dovrebbe già ritenersi* ex se *riconducibile a comportamenti sanzionabili disciplinarmente secondo le norme del codice etico, dall’altro potrebbe risultare limitativa riducendo a semplice illecito disciplinare una fattispecie che appare contigua a talune ipotesi di reato*».

16.2. Giova peraltro ricordare, come ben chiarito dal citato parere del Consiglio di Stato, che l’*uso del titolo* di avvocato specializzato, in assenza di conseguimento del relativo attestato, rilasciato dal Consiglio Nazionale Forense a seguito di positivo svolgimento del percorso formativo o per accertata comprovata esperienza, integra l’illecito deontologico di cui all’art. 36, comma 1, Codice Deontologico Forense, sanzionato con l’applicazione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da 6 a 12 mesi.

La gravità della sanzione è conseguenza della mancanza, in capo all’avvocato, di un requisito di competenza, all’evidenza riconosciuto e dato dal titolo di specialista, richiesto dall’assistito (si pensi a una pubblica amministrazione) per lo svolgimento di un incarico e mendacemente affermato come sussistente.

La specializzazione è, anche sotto il profilo deontologico, un requisito posto nell’interesse della parte assistita, che dovrà poter fare affidamento, nella scelta del professionista, sull’effettività di un titolo di dichiarata specifica competenza in un settore o indirizzo.

16.3. Analogamente, con la medesima *ratio* di tutela dell’affidamento della collettività, commette l’illecito disciplinare di cui all’art. 35, comma 1, Codice Deontologico Forense l’avvocato che, con *qualsiasi mezzo di comunicazione*, si dichiara specializzato, in assenza di conseguimento del relativo titolo.

La norma impone, infatti, un dovere di informazione sull’attività professionale, rispondente, secondo i principî generali di cui all’art 10 l. 247 del 2012, ai doveri di verità e correttezza, sanzionando promozioni autoreferenziali ingannevoli e captatorie. In questo senso la liceità dell’informazione è valutata non in ragione del veicolo, ma esclusivamente per l’oggetto e per il contenuto della comunicazione data.

**Capitolo II**

**Le competenze nel delineare il percorso formativo**

Sommario: 1. La Commissione ministeriale permanente. – 2. I soggetti organizzatori dei corsi. – 3. Il comitato scientifico. – 4. Il comitato di gestione.

**1. La Commissione ministeriale permanente.**

1.1. La Commissione ministeriale permanente è composta da due magistrati nominati dal Ministero della giustizia, da due avvocati nominati dal Consiglio Nazionale Forense e da due professori universitari nominati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (ora Ministero dell’istruzione e del merito).

1.2. Il ruolo della Commissione ministeriale permanente è di provvedere alla ’elaborazione delle “linee generali” per la definizione dei programmi dei corsi, tenendo conto delle migliori prassi in materia (art. 7, comma 2, del Regolamento).

1.3. Ne deriva che la Commissione non stabilisce i programmi specifici dei corsi, che sono rimessi al comitato scientifico, tenendo conto delle linee generali elaborate dalla prima (art. 7, comma 7, del Regolamento).

1.4. I programmi elaborati dai comitati scientifici sono esaminati dalla Commissione, per una verifica di conformità alla normativa e alle linee generali: la verifica è compiuta dal Ministero, tenuto conto delle proposte della Commissione ministeriale; questa, ricevuti i programmi elaborati dai comitati scientifici dei vari corsi di specializzazione, sarà tenuta a proporre al Ministero l’approvazione o la non approvazione dei programmi stessi.

1.5. Alla luce del quadro descritto, le presenti *Linee guida* hanno inteso, dunque, per un verso, evidenziare il quadro di riferimento per l’organizzazione dei corsi e i contenuti necessari degli stessi, come direttamente derivabili dalle fonti conferenti e perciò inderogabili, e, per altro verso, elaborare criteri di natura generale, soprattutto relativi alla metodologia didattica da impiegare per la organizzazione e lo svolgimento dei corsi, anche come evincibili dallo studio delle migliori prassi in materia.

1.6. Il presente documento ha tenuto conto delle proposte pervenute al CNF dalle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative inserite nell’elenco di cui al regolamento CNF 16 luglio 2014, n. 4, *Norme per l’istituzione e le modalità di tenuta dell’elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative che istituisce e disciplina l’elenco delle associazioni maggiormente rappresentative, in attuazione dell’1, comma 3 della legge n. 247/2012*.

1.7. Gli obiettivi prefissati dalla legge e dalla fonte secondaria impongono di tenere aggiornate le *Linee guida*, man mano che si possano presentare questioni nuove o che richiedano una migliore regolamentazione.

**2. I soggetti organizzatori dei corsi.**

2.1. I percorsi formativi debbono consistere in corsi di specializzazione che, previa apposita sottoscrizione di convenzione che «*assicuri il conseguimento di una formazione specialistica orientata all’esercizio della professione nel settore e nell’indirizzo di specializzazione*» (art. 7, comma 3, del Regolamento) possono essere organizzati:

- dai *dipartimenti*o dalle strutture di raccordo di cui all’art. 2, comma 2, lett. *c)*, l. 30 dicembre 2010, n. 240, degli ambiti di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute e inserite nell’apposito elenco del Ministero dell’istruzione e dal CNF, anche di intesa con leassociazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’art. 35, comma 1, lett. *s)*, l. 31 dicembre 2012, n. 247 (ciò per il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 7);

- dai *dipartimenti*o dalle strutture di raccordo di cui all’art. 2, comma 2, lett. *c)*, l. 30 dicembre 2010, n. 240, degli ambiti di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute e inserite nell’apposito elenco del Ministero dell’istruzione e dai COA d’intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’art. 35, comma 1, lett. *s)*, l. 31 dicembre 2012, n. 247 (ciò per il combinato disposto dell’art. 7, commi 1 e 4, del Regolamento).

**3. Il comitato scientifico.**

3.1. Il comitato scientifico è composto da sei membri di cui tre nominati da una delle articolazioni universitarie di cui all’art. 7, comma 1, del Regolamento, uno dei quali con funzioni di coordinatore. Gli altri tre membri sono nominati dal CNF, dal COA, o da un’associazione forense specialistica maggiormente rappresentativa.

In assenza di indicazioni normative specifiche deve ritenersi che i tre membri della “componente forense”, qualora il corso sia organizzato in collaborazione con un’associazione forense specialistica, debbano essere nominati di intesa tra questa e il CNF o il COA. Il comitato scientifico delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del coordinatore.

3.2. I componenti del comitato scientifico possono essere individuati esclusivamente tra:

- professori universitari di ruolo;

- ricercatori universitari;

- avvocati di comprovata esperienza professionale abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori;

- magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione.

3.3. Il comitato scientifico determina il programma dettagliato del corso di formazione e propone al comitato di gestione le materie, le ore destinate a ciascuna di esse, gli argomenti trattati, nonché i docenti (art. 7, comma 7, del Regolamento). Nomina, altresì, la commissione che valuta la prova scritta e orale al termine di ciascun anno di corso (art. 7, comma 12, lett. *e)*, del Regolamento). Questa commissione è composta per almeno due terzi da membri che, sebbene rientranti nelle categorie di cui all’art. 7, comma 8, del Regolamento non devono appartenere al corpo docente del corso.

**4. Il comitato di gestione.**

4.1. Il comitato di gestione è composto da cinque membri di cui tre nominati dal CNF, dal COA, o da un’associazione forense specialistica maggiormente rappresentativa, uno dei quali con funzioni di direttore e coordinatore. In assenza di indicazioni sul punto (cfr. art. 7, comma 6, del Regolamento), deve ritenersi che gli altri due membri sia nominati dalle istituzioni universitarie. Il comitato di gestione delibera a maggioranza dei componenti.

4.2. I componenti del comitato di gestione possono essere individuati esclusivamente tra:

- professori universitari di ruolo;

- ricercatori universitari;

- avvocati di comprovata esperienza professionale abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori;

- magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione.

4.3. Il comitato di gestione:

**-** cura l’organizzazione complessiva dei corsi di specializzazione;

**-** nomina i docenti tra quelli proposti dal Comitato scientifico;

**-** d’intesa con il comitato scientifico, determina la quota di iscrizione al corso in modo da garantire esclusivamente l’’integrale copertura delle spese di funzionamento e docenza nonché delle spese di organizzazione e gestione, ivi incluse quelle relative al comitato di gestione stesso e al comitato scientifico;

**-** assume ogni altra determinazione utile per il corretto svolgimento dei corsi.

**Capitolo III**

**Le specializzazioni**

Sommario: 1. Singole specializzazioni: le trentasei materie. – 2. La distinzione tra i «settori» e gli «indirizzi».

**1. Singole specializzazioni: le trentasei materie.**

1.1. Il d.m. n. 144 del 2015, come modificato nel 2020, in coerenza con la legge, non ha previsto un percorso formativo per le tre intere aree principali, non avendo contemplato un corso di specializzazione afferente a *tutto* il diritto civile, *tutto* il diritto penale o *tutto* il diritto amministrativo (come nota il Consiglio di Stato nel suo parere, sarebbe allora nient’altro che un duplicato degli ordinari corsi universitari generalisti), ma prescrive una necessaria formazione di base e una formazione di indirizzo (art. 7, comma 12-*bi*s, del Regolamento).

1.2. Ciò, in conformità a quanto ritenuto dal Consiglio di Stato, nel parere favorevole reso in sede consultiva sulla bozza del d.m. modificativo (Cons. St., parere n. 3185 del 2019).

Si riportano i passaggi rilevanti del parere del Consiglio di Stato n. 3185 del 2019:

«*Il testo della disposizione, successivamente annullata dal TAR del Lazio con quattro sentenze (nn. 4424, 4436, 4427 e 4428 del 2017), confermate dal Consiglio di Stato, conteneva il seguente elenco di settori: a) diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori; b) diritto agrario; c) diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio; d) diritto dell’ambiente; e) diritto industriale e delle proprietà intellettuali; f) diritto commerciale, della concorrenza e societario; g) diritto successorio; h) diritto dell’esecuzione forzata; i) diritto fallimentare e delle procedure concorsuali; l) diritto bancario e finanziario; m) diritto tributario, fiscale e doganale; n) diritto della navigazione e dei trasporti; o) diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e dell’assistenza sociale; p) diritto dell’Unione europea; q) diritto internazionale; r) diritto penale; s) diritto amministrativo; t) diritto dell’informatica.*

*Il Ministero della Giustizia ha modificato il decreto ministeriale riformando sia la parte concernente la definizione delle specializzazioni sia quella riguardante lo svolgimento del colloquio.*

*Le censure riguardanti le modalità di definizione delle specializzazioni, riconosciute fondate anche dal Consiglio di Stato, concernevano i criteri di identificazione dei settori, ravvisando ad esempio l’esistenza di una asimmetria tra le specializzazioni in diritto civile e quelle riguardanti il diritto amministrativo ed il diritto penale. Affermava il Consiglio di Stato, richiamando la pronuncia del T.A.R.: “Il T.A.R. ha ritenuto la suddivisione delle specializzazioni palesemente irragionevole e arbitraria nonché illogicamente omissiva di determinate discipline giuridiche, e la sentenza resiste alle critiche che sono mosse con l’appello. Come osserva il parere del C.N.F., l’elenco prende le mosse dalla tripartizione tradizionale fra diritto civile, penale e amministrativo. Tuttavia, esso poi dilata ampiamente il primo settore e non introduce nessuna differenziazione nell’ambito degli altri, laddove è ben noto che quanto meno il diritto amministrativo conosce sotto-settori autonomi nella pratica, nella dottrina e nella didattica, che – al pari di quelli del diritto civile – meriterebbero di essere considerati settori autonomi di specializzazione; mentre, per converso, appare discutibile, in termini di ragionevolezza, l’analitica suddivisione per il diritto civile. In altri termini, la previsione regolamentare presenta una intrinseca incoerenza laddove sembra prescegliere criteri simmetricamente diversi nella individuazione delle articolazioni interne ai settori”.*

*Puntualizzava il Consiglio di Stato di non volere sindacare nel merito le scelte del regolatore “ma di vagliarne la coerenza e la sostenibilità rispetto al metro della logicità e della ragionevolezza; vaglio che, come detto, non può che avere esito negativo.”. Il Consiglio di Stato invitava dunque ad un profondo ripensamento della disciplina, adottando parametri che rispettassero i criteri di effettività, congruità e ragionevolezza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 5575/2017).* [*…*]

*Con il nuovo testo i menzionati tre settori sono stati ulteriormente suddivisi in indirizzi di specializzazione, rilevanti sia ai fini dei percorsi formativi sia ai fini dell’acquisizione del titolo per comprovata esperienza, e non anche gli ulteriori settori di specializzazione di cui all’articolo 3, comma 1. Il legislatore non ha tuttavia ritenuto utile proporre sotto-settori o indirizzi afferenti agli altri settori di specializzazione, connotati da una più evidente omogeneità di contenuti e profili applicativi.* [*…*]

*La Sezione esprime apprezzamento per le modifiche adottate e le indicazioni concernenti gli indirizzi che meglio riflettono gli ambiti attuali di specializzazione dell’offerta dei servizi legali*».

Le medesime considerazioni erano già nella sentenza Cons. St. n. 5575/2017, che aveva confermato le pronunce di annullamento del T.a.r. Lazio, come emerge dai brani sopra riportati.

1.3. Pertanto, i settori sono stati individuati dal d.m. n. 144 del 2015, come modificato nel 2020, configurandosi – all’esito del procedimento che ha visto il parere del Consiglio nazionale forense e le consultazioni svolte – l’autonomia di ciascuna singola materia rispetto alle altre.

All’interno dei tre macro-settori – civile, penale e amministrativo – si è necessariamente provveduto a distinzioni, come richiesto dal Consiglio di Stato nelle sue pronunce e pareri.

1.4. La tecnica redazionale del decreto è frutto di tali molteplici contributi, ma lascia intatto il senso complessivo.

Infatti, in definitiva, i possibili corsi biennali specializzanti sono in numero di trentasei: vale a dire, i singoli indirizzi dei tre macro-settori, oltre ai settori non suddivisi in indirizzi[[1]](#footnote-1).

**2. La distinzione tra i «settori» e gli «indirizzi».**

2.1. Occorre coordinare l’*incipit* del comma 1 dell’art. 3 del Regolamento, alla cui stregua si può conseguire il titolo di specialista «*in non più di due dei seguenti settori di specializzazione*», con i commi 3, 4 e 5 del medesimo art. 1, nonché con l’ultimo periodo dell’art. 5, secondo cui si può chiedere siano specificati«*gli indirizzi di cui all’articolo 3, comma 2, sino a un massimo di tre per ciascun settore*».

2.2. La distinzione tra settori e indirizzi deriva proprio dall’ampiezza peculiare dei primi tre “settori” enumerati, la quale ha convinto della necessità di ulteriori specializzazioni all’interno di ognuno; al contrario che nelle successive branche, già sufficientemente delineate.

2.3. Il diverso peso specifico di settori e indirizzi è confermato dal disposto dell’art. 7, comma 12-*bis*, d.m. n. 144 del 2015, inserito dal d.m. n. 163 del 2020, secondo cui: «*Il corso, di durata complessiva almeno biennale, relativo ad uno dei settori di specializzazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), prevede una parte generale e una parte speciale di durata non inferiore a un anno destinata alla specializzazione in uno degli indirizzi afferenti al settore*».

E invero, se il corso biennale in diritto civile, in diritto penale o in diritto amministrativo ha sempre un secondo anno con indirizzo, vuol dire che ci si specializza necessariamente in un indirizzo, al fine del conseguimento del titolo nel settore civile o penale o amministrativo.

2.4. Dal combinato disposto normativo, deriva dunque che:

*i)* l’avvocato può essere specialista sino a due settori;

*ii)* quanto, però, ai macro-settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto amministrativo, ossia le lettere *a)*, *b)* e *c)* dell’art. 3, comma 1, del Regolamento, l’avvocato potrà ottenere, per ogni singolo settore, un numero massimo di specializzazioni in tre distinti indirizzi;

*iii)* i tre macro-settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto amministrativo, ossia le lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell’art. 3, del Regolamento, possono concorrere tra loro solo mediante gli indirizzi, nel senso che si può ottenere, ad esempio, una specializzazione in almeno un indirizzo del diritto civile e una in almeno un indirizzo del diritto penale (ad es.: *diritto commerciale e societario* per il diritto civilee *diritto penale dell’economia e dell’impresa* per il diritto penale);

*iv)* è ammessa anche l’opzione per due diverse materie, di cui una all’interno di un macro-settore e l’altra afferente uno dei settori ordinari (ad es.: *diritto del lavoro*, come settore autonomo, e *diritto del pubblico impiego*, per il diritto amministrativo; *diritto tributario*, come settore autonomo, e *contabilità* per il diritto amministrativo).

**Capitolo IV**

**Obiettivi formativi e metodologie didattiche**

Sommario: 1. Le finalità generali dei corsi di specializzazione. – 2. Gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento. – 3. Le metodologie didattiche alla luce delle migliori prassi in materia.

**1. Le finalità generali dei corsi di specializzazione.**

1.1. I corsi di specializzazione devono perseguire le seguenti generali finalità:

*a)* sviluppo della *formazione specialistica dell’avvocato* che dovrà conseguire una competenza tale da garantire all’assistito la più efficace assistenza tecnica sia giudiziale sia stragiudiziale, assicurando al cliente la miglior consulenza specializzata;

*b)*acquisizione di conoscenza specialistica nel relativo settore di specializzazione attraverso la trattazione di argomenti *sia di diritto sostanziale che di diritto processuale*;

*c)* acquisizione di *conoscenze teoriche e pratiche* mediante approfondimento, a carattere avanzato, di temi, anche interdisciplinari, connessi all’attività pratica;

*d)* approfondimento delle previsioni di cui al vigente *Codice deontologico forense*;

*e)* svolgimento di lezioni non soltanto frontali, ma che garantiscano l’interattività e la *partecipazione attiva degli specializzandi*.

**2. Gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento.**

2.1. I corsi di specializzazione si prefiggono, quali obiettivi formativi di carattere generale, quelli di fornire agli specializzandi strumenti avanzati di comprensione, analisi, interpretazione e applicazione delle categorie e degli istituti giuridici rilevanti in rapporto ai singoli settori di specializzazione (e, ove pertinente, ai singoli indirizzi), avuto riguardo sia al versante sostanziale, sia a quello processuale, con riferimento all’ordinamento interno nonché alla prospettiva internazionale ed europea.

2.2. Tali obiettivi formativi di carattere generale debbono essere posti in stretta correlazione con le aspettative di apprendimento e di acquisizione di specifiche capacità, concernenti e caratterizzanti il titolo di avvocato specialista.

2.3. I risultati di apprendimento, nella specie, dovranno avere riguardo anzitutto all’acquisizione di conoscenze teoriche avanzate, anche interdisciplinari, e del corretto metodo giuridico in rapporto ai singoli settori di specializzazione (e, se del caso, ai singoli indirizzi) mediante la partecipazione alle lezioni, la discussione individuale o di gruppo di casi pratici, esercitazioni scritte e simulazioni di procedimenti giudiziari ed extragiudiziari (per queste ultime, anche acquisendo la conoscenza delle tecniche di negoziazione e di mediazione).

In tale contesto, importanza adeguata dovrà rivestire l’analisi delle previsioni del *Codice deontologico forense*, in particolar modo per quanto attiene al contegno dell’avvocato in sede giudiziale e in sede stragiudiziale, con la parte assistita o cui si presta consulenza, con la controparte, con il giudice, con i colleghi e con i terzi in genere.

Del pari, gli specializzandi dovranno acquisire la capacità di applicare le conoscenze sotto il profilo pratico, con particolare riferimento alla risoluzione di questioni e casi, anche a carattere complesso.

Dette conoscenze e la capacità di farne corretta applicazione dovranno essere accertate mediante l’espletamento di almeno una prova, scritta e orale, al termine di ciascun anno di corso (*infra*, cap. VIII).

2.4. Tra i risultati di apprendimento attesi, viene altresì in rilievo lo sviluppo e il potenziamento delle capacità di analisi e giudizio da parte degli specializzandi, i quali rafforzeranno le proprie abilità nell’esaminare e vagliare criticamente la normativa nazionale, internazionale ed europea, nonché gli istituti giuridici di riferimento e i rilevanti indirizzi dottrinali e giurisprudenziali, così individuando le corrette soluzioni ai problemi e ai casi prospettati.

2.5. I corsi mirano, inoltre, a soddisfare l’aspettativa di apprendimento dell’acquisizione di competenze comunicative avanzate, in vista di un generale consolidamento della padronanza del lessico e della terminologia in ambito tecnico-giuridico, con particolare riferimento ai singoli settori di specializzazione (e, se del caso, ai singoli indirizzi), da mettere in pratica in una pluralità di contesti professionali (in ambito giudiziale ed extragiudiziale; con gli assistiti; con i terzi etc.) e forme espressive (ad esempio, scritta e orale).

2.6. Nel complesso, la proficua frequenza del corso consentirà agli specializzandi, attraverso le conoscenze teorico-pratiche e le metodologie acquisite, di disporre e di fare autonoma applicazione dei più avanzati strumenti di analisi, interpretazione, risoluzione e comunicazione in ambito giuridico rispetto ai diversi settori di specializzazione (e, ove pertinente, indirizzi).

**3. Le metodologie didattiche alla luce delle migliori prassi in materia**

3.1. Per il conseguimento degli obiettivi formativi e dei risultati di apprendimento sopra delineati, la didattica dovrà essere informata al rispetto delle migliori prassi in materia di formazione specialistica. A tal fine, il presente documento ha tenuto conto anche delle proposte pervenute al CNF dalle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative.

3.2. I percorsi formativi dovranno assicurare l’impiego di adeguate metodologie didattiche orientate all’*apprendimento attivo*, ossia finalizzate a stimolare la costante e consapevole partecipazione dei discenti durante l’intero processo di acquisizione delle conoscenze e delle competenze. Considerato che, come si dirà, i corsi potranno svolgersi sia in presenza, sia a distanza, sia in forma mista, e che tra i contenuti dei programmi potranno essere incluse, con taluni limiti, anche materie non giuridiche (*infra*, cap. V) si renderà necessario adottare metodologie appropriate per tutti i predetti ambienti di apprendimento e differenti ambiti disciplinari.

3.3. A tal fine, la didattica dovrà sposare un approccio in grado di coniugare metodologie di carattere *tradizionale* (quali le lezioni frontali, le discussioni, l’analisi di casi, le simulazioni) anche con metodologie di tipo *innovativo* (quali ad es. attività di carattere laboratoriale ed esperienziale, se possibile altresì sfruttando il potenziale di risorse *online*, applicazioni e tecnologie dedicate alla didattica).

3.4. Quanto alle metodologie didattiche tradizionali, il Regolamento chiarisce che non meno di 100 ore (art. 7, comma 12, lett. *c*) dovranno essere dedicate alla didattica frontale, basata sul trasferimento delle conoscenze dal docente ai discenti. Per assicurare l’interattività nel processo di apprendimento e la partecipazione attiva degli specializzandi, dovranno prevedersi momenti di discussione e confronto con il docente, in forma individuale e di gruppo. Inoltre, all’interno dei programmi dovrà essere dedicato un congruo numero di ore di lezione ad attività di carattere pratico, finalizzate a sviluppare e testare la capacità di applicare le conoscenze acquisite: in particolare, analisi e risoluzione di quesiti e casi, esercitazioni, simulazioni processuali, redazione di atti e pareri, in forma individuale o di gruppo.

3.5. Avuto riguardo all’impiego di metodologie didattiche di tipo innovativo, focalizzate su una maggiore autonomia dei discenti in relazione al processo di apprendimento, dovranno essere altresì integrate nei programmi attività che favoriscano l’acquisizione di conoscenze e competenze attraverso azioni, coinvolgimento diretto ed esperienze: il riferimento è a laboratori (ad es. anche con la partecipazione di esperti in materie non giuridiche, *workshop*, *flipped classroom*, presentazioni e *test* sugli argomenti di lezione, se del caso anche facendo ricorso ad applicazioni e piattaforme digitali dedicate alla didattica.

**Capitolo V**

**Durata del corso, Struttura e**

**programmi didattici**

Sommario: 1. Durata, struttura e modalità di erogazione del corso. – 2. L’articolazione della didattica e i contenuti dei programmi. – 3. Esempio di programma didattico.

**1. Durata, struttura e modalità di erogazione del corso.**

1.1. Il corso di specializzazione deve avere durata biennale. Il requisito della biennalità si intende soddisfatto se il corso si è svolto in due anni solari e quindi in 24 mesi. Ove in appresso si dica un anno è da intendersi anno solare e quindi corrispondente a 12 mesi.

1.2. Il corso relativo a uno dei settori di specializzazione di cui all’art. 3, comma 1, lett. *a)*, *b)* e *c)* (rispettivamente, *diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo*) deve prevedere una parte generale, relativa sia al diritto sostanziale che processuale, di durata non inferiore a un anno, e una parte speciale, di durata non inferiore a un anno, destinata alla specializzazione in uno degli indirizzi del settore, onde il programma didattico della parte speciale dovrà riguardare esclusivamente l’approfondimento di uno specifico indirizzo afferente il settore prescelto.

1.3. Il corso relativo a uno dei settori di specializzazione di cui all’art. 3, comma 1, lett. da *d)* a *o)* (rispettivamente, *diritto del lavoro e della previdenza sociale; diritto tributario, doganale e della fiscalità internazionale; diritto internazionale; diritto dell’Unione europea; diritto dei trasporti e della navigazione; diritto della concorrenza, diritto dell’informazione, dell’informatica e della protezione dei dati personali; diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni; tutela dei diritti umani e protezione internazionale; diritto dello sport*) deve prevedere una parte generale di durata non inferiore a un anno e una parte speciale anch’essa non inferiore a un anno, destinata all’approfondimento di temi comunque afferenti allo specifico settore di specializzazione. Tenendo conto delle caratteristiche delle singole materie, dovranno essere trattati anche i profili processualistici della materia insegnata (es. il rito del lavoro).

1.4. Quanto alle modalità di erogazione, le lezioni si possono svolgere: in presenza, a distanza con modalità telematiche, ovvero in modalità mista.

1.5. Nel caso di *lezioni in presenza*, gli organizzatori del corso, per il tramite del comitato di gestione di cui al comma 9 dell’art. 7 del Regolamento, devono garantire la presenza nella sede esterna di un *tutor*, anche per il rilevamento delle presenze.

1.6. Nel caso di *lezioni a distanza* con modalità telematiche, gli organizzatori del corso, per il tramite del comitato di gestione di cui al comma 9 dell’art. 7 del Regolamento, devono garantire:

*a)*la presenza nella sede esterna di un *tutor*, anche per il rilevamento delle presenze, e di un sistema audiovisivo che consenta ai discenti di interloquire con il docente in tempo reale;

*b)* che la piattaforma utilizzata assicuri il *report* di ingresso e uscita dalle aule virtuali, con una preventiva identificazione degli specializzandi ai quali devono essere fornite credenziali personali.

1.7. Nel caso di lezioni in *modalità mista*, gli organizzatori del corso, per il tramite del comitato di gestione di cui al comma 9 dell’art. 7 del Regolamento, devono garantire il rispetto congiunto delle previsioni di cui ai commi che precedono.

**2. L’articolazione della didattica e i contenuti dei programmi.**

2.1. Nel rispetto della struttura e delle caratteristiche generali, sopra delineate, per una migliore organizzazione dell’attività didattica i corsi dovranno prevedere una suddivisione per aree tematiche e argomenti, sotto forma di moduli formativi, evitando la frammentazione della didattica.

La durata dei singoli moduli formativi sarà parametrata al carico di studio previsto per ciascuno, nonché avrà riguardo, per i singoli settori di specializzazione, alla rilevanza didattica dei temi e argomenti trattati.

Nell’impostazione del percorso formativo attraverso l’opportuno ricorso anche alle differenti metodologie didattiche (*supra*, cap. IV, § 3), occorrerà rispettare la prescrizione del regolamento, secondo cui la didattica frontale dovrà essere, nel complesso, «*non inferiore a 100 ore*»; analogamente, i programmi dei corsi dovranno prevedere che un numero congruo di ore di didattica siano dedicate a esercitazioni, simulazioni e analoghe attività di taglio pratico.

2.2. Come già rilevato, la didattica dovrà articolarsi, per tutti i settori di specializzazione, in due parti, ciascuna delle quali di durata non inferiore a un anno, e segnatamente:

- una *parte generale* (relativa sia al diritto sostanziale, sia – tenendo conto delle caratteristiche delle singole materie – al diritto processuale);

- una *parte* *speciale* destinata, per i settori di specializzazione di cui all’art. 3, comma 1, lett. *a)*, *b)* e *c)*, del Regolamento, vale a dire per il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo, all’approfondimento delle materie in uno degli indirizzi del settore, avendo cura che a questi ultimi venga dedicata una parte adeguata del secondo anno di corso; del pari, dovrà in ogni caso essere prevista una parte speciale per i settori di specializzazione di cui all’art. 3, comma 1, lett. da *d)* a *o)*, del Regolamento, destinata comunque all’approfondimento di temi afferenti al settore di specializzazione.

2.3. Quanto ai contenuti delle aree tematiche e dei moduli formativi, al netto delle possibili differenze e peculiarità riguardanti le materie oggetto di studio nei singoli settori di specializzazione, tutti i corsi dovranno prevedere alcuni fondamentali insegnamenti comuni, volti ad assicurare il raggiungimento di taluni degli obiettivi formativi descritti in precedenza (in particolare, l’acquisizione del corretto metodo giuridico, lo sviluppo e l’avanzamento delle capacità di applicazione pratica delle conoscenze acquisite, dell’autonomia di analisi e di giudizio critico e delle abilità comunicative in una pluralità di contesti professionali e forme espressive). Al riguardo, si segnala l’indicazione del regolamento secondo cui è possibile prevedere anche materie non giuridiche, il cui carico non potrà superare un quinto del totale (art. 7, comma 8, del Regolamento).

Tanto premesso, tutti i programmi dovranno includere le materie e gli argomenti che seguono (ove possibile con specifico riferimento al settore di specializzazione e, se pertinente, all’indirizzo):

- diritto processuale;

- deontologia e ordinamento professionale;

- logica e ragionamento giuridico;

- interpretazione (es. legge, negozio, sentenza);

- ricerca legale;

- scrittura giuridica (tecniche di redazione di atti e pareri);

- linguaggio giuridico;

- tecniche di argomentazione e discussione (*ars oratoria*).

2.4. I programmi dei corsi potranno altresì prevedere, nel rispetto del limite di un quinto del totale sopra richiamato, materie non giuridiche più strettamente funzionali al settore di specializzazione (e, ove pertinente, all’indirizzo): ad es., per il settore del diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni, elementi di psicologia forense; per l’indirizzo di specializzazione del diritto penale dell’economia e delle imprese, elementi di organizzazione o di contabilità aziendale; etc.

**3. Esempio di programma didattico.**

3.1. Alla luce di quanto illustrato, si riporta a seguire, a titolo esemplificativo, un possibile schema di programma didattico.

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Primo anno (Parte generale – 100 ore)*** |
| Base | - Deontologia e ordinamento professionale (I)  - Scrittura giuridica (atti)  - Ricerca legale (I) |
| Caratterizzanti (Suddi-  visione in moduli) | - Diritto sostanziale  - Diritto processuale (sulla base delle caratteristiche delle singole materie) |
| Trasversali | - Logica e ragionamento giuridico  - Interpretazione (es. legge, negozio, sentenza) |
|  | ***Secondo anno (Parte speciale – 100 ore)*** |
| Base | - Deontologia e ordinamento professionale (II)  - Scrittura giuridica (pareri)  - Ricerca legale (II) |
| Caratterizzanti | - Diritto sostanziale (suddivisione in moduli)\*  - Materie non giuridiche |
| Trasversali | - Linguaggio giuridico  - Tecniche di argomentazione e discussione (*ars oratoria*) |
| \* Per i settori di specializzazione di cui all’art. 3, comma 1, lett. *a)*, *b)* e *c)* [*diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo*], materie dedicate alla specializzazione in uno degli indirizzi del settore; per i settori di specializzazione di cui all’art. 3, comma 1, lett. da *d)* a *o)* [*diritto del lavoro e della previdenza sociale; diritto tributario, doganale e della fiscalità internazionale; diritto internazionale; diritto dell’Unione europea; diritto dei trasporti e della navigazione; diritto della concorrenza, diritto dell’informazione, dell’informatica e della protezione dei dati personali; diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni; tutela dei diritti umani e protezione internazionale; diritto dello sport*], approfondimento di temi afferenti al settore di specializzazione. | |

**Capitolo VI**

**il corpo docente e i materiali di studio**

Sommario: 1. Il corpo docente. – 2. I materiali di studio.

**1. Il corpo docente.**

1.1. Il corso di specializzazione deve essere organizzato in maniera tale da assicurare che il corpo docente sia eterogeneo e adeguatamente qualificato.

1.2. I docenti devono essere individuati esclusivamente tra:

**-** professori universitari di ruolo;

**-** ricercatori universitari;

**-** avvocati di comprovata esperienza professionale abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori;

**-** magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione;

- esperti di comprovata esperienza professionale almeno decennale nello specifico settore di interesse (art. 7, comma 8, del Regolamento), per particolari esigenze e per le sole materie non giuridiche, il cui carico non potrà superare un quinto del totale.

1.3. Per professore universitario di ruolo si intende sia il professore ordinario o professore di prima fascia che il professore associato o professore di seconda fascia. Per esperto di comprovata esperienza professionale almeno decennale nel settore di specializzazione di interesse si intende un soggetto che non rientri nelle qualifiche di cui al punto che precede, ma che garantisca comunque un’adeguata competenza, come ad esempio un iscritto in un albo relativo a una professione regolamentata (ad es. un dottore commercialista o un esperto contabile, un consulente del lavoro, uno psicologo, etc.).

1.4. Il corpo docente dovrà promuovere il coinvolgimento, la riflessione, la dialettica, il confronto, la curiosità dei discenti, con conseguente maturazione professionale degli stessi e crescita del livello di soddisfazione e passione nell’esercizio della professione.

1.5. Il docente:

**-** deve trattare l’argomento inquadrando una prima parte di carattere generale, con riferimenti sia di natura dottrinale che giurisprudenziale, e una seconda parte di natura eminentemente pratica;

**-** non deve limitarsi alla semplice lezione frontale, ovvero a un mero trasferimento di conoscenze teoriche, ma deve dare concretezza ai principi giuridici illustrati mediante analisi di casi, esercitazioni e varie attività pratiche, stimolando la risoluzione delle questioni da parte dei discenti, nel confronto con la loro esperienza professionale.

**2. I materiali di studio.**

2.1. A supporto della didattica e per il raggiungimento degli obiettivi formativi e dei risultati di apprendimento attesi, dovranno essere individuati e indicati agli specializzandi adeguati materiali di studio relativi ai temi e agli argomenti affrontati durante il corso.

2.2. La scelta dei materiali didattici dovrà essere effettuata anche alla luce delle metodologie didattiche di riferimento. Potranno essere indicati, pertanto, sia materiali che supportino la didattica tradizionale, all’esito delle lezioni frontali e delle diverse tipologie di esercitazioni pratiche, sia materiali e risorse utili a favorire l’apprendimento in chiave esperienziale.

2.3. Al riguardo, vengono in considerazione i materiali che costituiscono un consolidato supporto allo studio nell’ambito dei percorsi di specializzazione: ad es. libri e manuali, articoli in rivista, sentenze e relative note di commento, letture di approfondimento, dispense, casi, *slides*, schemi per la corretta impostazione di atti e pareri.

2.4. Del pari, deve farsi menzione anche di materiali che possono essere funzionali all’acquisizione di specifiche conoscenze e competenze: filmati e video, *podcast* e in generale risorse digitali, oltre, eventualmente, a tipologie ulteriori di materiali didattici impiegate nei settori di riferimento (ad es. per materie non giuridiche).

2.5. I materiali didattici dovranno essere indicati – e, se del caso, messi a disposizione degli specializzandi attraverso le modalità più opportune (ivi compreso l’utilizzo di modalità digitali e piattaforme di *elearning* in uso ai soggetti organizzatori dei corsi) – con cadenza regolare e con puntualità, avuto riguardo al complessivo programma di studi.

**Capitolo VII**

**Le esercitazioni pratiche**

Sommario: 1. *Learning by doing*: il ruolo delle esercitazioni pratiche nel percorso formativo. – 2. Tipologie di esercitazioni pratiche.

**1. *Learning by doing*: il ruolo delle esercitazioni pratiche nel percorso formativo.**

1.1. La previsione di esercitazioni pratiche è un elemento imprescindibile per il conseguimento degli obiettivi formativi e dei risultati di apprendimento nell’ambito dei corsi di specializzazione. In particolare, introdurre nel programma un congruo numero di ore di attività a carattere avanzato, che consentano agli specializzandi di mettere in pratica, testare e migliorare, in via applicata ed esperienziale, le conoscenze e competenze acquisite, rappresenta una *best practice* e un pilastro dell’apprendimento attivo cui i corsi debbono essere informati. L’apprendimento che ha luogo attraverso il *learning by doing* e il coinvolgimento diretto del discente potenzia, integra e completa l’apprendimento di tipo teorico, consentendo di soddisfare i più elevati *standard* formativi e di qualificazione professionale.

Naturalmente, l’approccio casistico avrà sempre cura di seguire a un inquadramento teorico completo e approfondito sui singoli temi e sui profili più generali, onde evitare che si traduca nella asistematicità dei contenuti appresi.

**2. Tipologie di esercitazioni pratiche.**

2.1. Nel quadro metodologico delineato, si dovranno dunque prevedere, a complemento della didattica frontale, attività che favoriscano l’apprendimento derivante dal metodo induttivo, utilizzando le conoscenze acquisite in relazione a concrete questioni da affrontare e da risolvere, secondo la migliore interpretazione e applicazione del diritto positivo.

Pertanto, ciascun corso dovrà inderogabilmente prevedere un congruo numero di ore dedicate alle esercitazioni a carattere pratico, vuoi individuali, vuoi di gruppo, così da sviluppare, accanto ad abilità di tipo personale, anche quelle discendenti dall’analisi, condivisione dei risultati e lavoro in *team*. Le suddette esercitazioni pratiche dovranno essere oggetto di apposita valutazione (per le modalità di valutazione di tali prove pratiche, *infra*, cap. VIII).

2.2. In tale contesto, adeguata importanza e congruo spazio durante l’intero percorso formativo dovranno essere assicurati allo svolgimento di atti e pareri, con la previsione altresì di correzioni dedicate, volte a illustrare il corretto *iter* di inquadramento delle questioni e di impostazione, con la stesura e la revisione dell’atto e del parere, evidenziando le buone pratiche e gli errori da evitare, sotto il profilo sia contenutistico che della forma espositiva.

Del pari, dovranno essere inserite all’interno dei percorsi formativi esercitazioni pratiche, volte alla discussione, analisi e risoluzione di quesiti giuridici e casi, con particolare riguardo alle questioni di maggiore complessità, a quelle più dibattute in ambito giurisprudenziale e dottrinale ed ai temi di attualità per ciascun settore di specializzazione.

Tra le esercitazioni di carattere pratico, vanno annoverate anche quelle finalizzate al miglioramento delle conoscenze e competenze relative alla ricerca in campo giuridico, affinché gli specializzandi siano in grado di individuare i pertinenti riferimenti, giurisprudenziali e dottrinali, per l’analisi e soluzione di questioni e casi loro sottoposti.

Esercitazioni e simulazioni dovranno essere altresì previste per lo sviluppo delle abilità comunicative, ivi comprese quelle riguardanti le tecniche di argomentazione e discussione.

**Capitolo VIII**

**Le prove e l’esame finale**

Sommario: 1. Le modalità di valutazione in generale. – 2. Le prove infrannuali. – 3. Le prove alla fine di ciascun anno.

**1. Le modalità di valutazione in generale.**

1.1. Per verificare il livello di acquisizione delle conoscenze da parte degli specializzandi e i progressi di apprendimento, debbono essere previste apposite prove durante il corso.

1.2. La normativa richiede che gli specializzandi siano sottoposti ad «*almeno una prova, scritta e orale, al termine di ciascun anno di corso*» volta ad accertarne l’adeguato livello di preparazione (art. 7, comma 12, del Regolamento). Occorrerà, dunque, organizzare la prova intermedia, scritta e orale, al passaggio tra il primo e il secondo anno di corso e, del pari, la prova finale – anch’essa sia scritta, sia orale – al termine del secondo anno di corso.

1.3. Per assicurare l’attiva partecipazione degli specializzandi e il progressivo, ma costante avanzamento delle conoscenze e abilità che il corso si propone di far acquisire, dovranno, altresì, essere predisposte ulteriori prove infrannuali, durante tutto il ciclo di studi, possibilmente in rapporto ai singoli moduli tematici in cui la didattica sarà articolata.

Pertanto, mentre le menzionate prove di fine anno saranno volte ad accertare, rispettivamente, le conoscenze degli specializzandi per il passaggio al secondo anno di corso – per quanto concerne la prova intermedia al termine del primo anno – e ad operare una verifica finale sulla preparazione del candidato – con riferimento alla prova da prevedere al termine del secondo anno di corso – le prove infrannuali che dovranno avere luogo durante l’intero ciclo di studi avranno la finalità di testare i progressi degli specializzandi in rapporto ai singoli moduli. In tal modo, sarà possibile fornire uno strumento di valutazione e di autovalutazione puntuale e regolare ai discenti, in rapporto al raggiungimento degli obiettivi formativi.

1.4. Tutte le predette prove dovranno essere oggetto di apposita valutazione, espressa in trentesimi. Le prove infrannuali dovranno essere corredate, altresì, da sintetici giudizi.

1.5. La valutazione delle prove di fine anno è rimessa a una commissione esaminatrice, nominata dal comitato scientifico e composta per almeno due terzi da membri che, sebbene rientranti nelle categorie previste all’art. 7, comma 8, del Regolamento (*infra*, § 3.1.), non devono appartenere al corpo docente del corso. Di contro, la valutazione delle prove infrannuali espletate durante l’intero ciclo di studi è affidata al corpo docente del corso.

**2. Le prove infrannuali**.

2.1. Il comitato scientifico del corso prevede, possibilmente in corrispondenza dei singoli moduli, che siano organizzate prove da espletarsi durante l’intero ciclo di studi (sia nel primo, sia nel secondo anno di corso).

Esse sono predisposte e valutate dal corpo docente del corso. Possono essere sia individuali, sia di gruppo e debbono essere riconducibili alle tipologie descritte (svolgimento di atti e pareri; discussione e analisi di quesiti giuridici e casi, etc.; *supra*, cap. V). La scelta della più adeguata tipologia di prova infrannuale dovrà essere effettuata dai docenti tenendo conto delle specificità della materia e degli argomenti cui essa è correlata.

2.2. I voti riportati nelle prove in questione non sono computati ai fini della valutazione delle prove di fine anno, le quali, per l’appunto, rimangono oggetto di apposita e distinta valutazione.

**3. Le prove alla fine di ciascun anno.**

3.1. Per l’espletamento delle prove di fine anno, il comitato scientifico nomina una commissione esaminatrice, composta per almeno i due terzi da componenti individuati esclusivamente tra i professori universitari di ruolo, i ricercatori universitari, gli avvocati di comprovata esperienza professionale abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, i magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione, e, per particolari esigenze e per le sole materie non giuridiche, esperti di comprovata esperienza professionale almeno decennale nello specifico settore di specializzazione (art. 7, comma 13, del Regolamento), che, come rilevato, non devono appartenere al corpo docente del corso.

3.2. Le prove in oggetto sono due: una prova intermedia, scritta e orale, da svolgersi nel passaggio tra il primo e il secondo anno del corso; una prova finale, anch’essa sia scritta, sia orale, prevista al termine del corso. Il mancato positivo superamento della prova intermedia non impedisce la prosecuzione della partecipazione al corso (art. 7, comma 12, lett. *e)*, del Regolamento); al contrario, il mancato positivo superamento della prova finale preclude il conferimento del titolo da parte del Consiglio Nazionale Forense. In ogni caso, è fatta salva per l’avvocato che non abbia superato la prova finale la possibilità di iscriversi nuovamente allo stesso o ad altro corso di specializzazione.

La prova scritta, sia intermedia che finale, ha ad oggetto, alternativamente, la redazione di un parere ovvero la redazione di un atto, e si svolge in presenza.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano superato la prova scritta.

Tanto per la prova intermedia, quanto per quella finale, l’insufficienza riportata in una delle due tipologie di prove previste – orale o scritta – non consente di ritenere la prova positivamente superata nel suo complesso.

3.3. La prova orale, sia intermedia, sia finale, si svolge in presenza.

**Capitolo IX**

**La formazione continua specialistica e la revoca del titolo**

Sommario: 1. I requisiti per il mantenimento del titolo di avvocato specialista. – 2. Le revoca del titolo di avvocato specialista.

**1. I requisiti per il mantenimento del titolo di avvocato specialista.**

1.1.Il titolo di avvocato specialista può essere mantenuto – attraverso idonea dichiarazione e documentazione da prodursi al consiglio dell’ordine di appartenenza – dimostrando dopo i primi tre anni decorrenti dal conseguimento del titolo stesso, e ogni triennio successivo decorrente dal primo:

*a)* di avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nello specifico settore di specializzazione o a convegni, seminari e incontri di studio per un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno; oppure

*b)* di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l’’avvocato ha trattato nel triennio di riferimento incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a dieci per anno.

1.2. Gli avvocati che adempiono all’obbligo di aggiornamento professionale specialistico, secondo le modalità di cui alla lettera *a)* del punto che precede, non sono tenuti a maturare ulteriori 15 crediti per anno, come previsto dal Regolamento CNF n. 6/2014 in materia di formazione continua, giacché questi sono “assorbiti” dai più onerosi obblighi formativi della normativa in materia di specializzazioni.

1.3. Coloro che invece scelgono di mantenere il titolo di specialista secondo le modalità di cui alla lettera *b)* del punto che precede, restano ovviamente soggetti all’obbligo di formazione continua generale previsto dal Regolamento CNF n. 6/2014 in materia di formazione continua (almeno 15 crediti per anno e 45 in un triennio).

1.4. Le scuole o i corsi di alta formazione nello specifico settore di specializzazione di cui alla richiamata lettera *a)* sono promossi e organizzati dal CNF e dai consigli dell’ordine, d’intesa con le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative (art. 10 del Regolamento).

1.5. Gli obblighi di formazione continua specialistica assolti secondo le predette modalità sono oggetto, ogni tre anni, di specifiche dichiarazioni e produzioni documentali da rendersi al consiglio dell’ordine degli avvocati di appartenenza. Il consiglio dell’ordine cura la trasmissione al CNF delle dichiarazioni e della documentazione esprimendo parere non vincolante sul mantenimento del titolo, ovvero comunica al CNF il mancato deposito della dichiarazione e della documentazione.

**2. La revoca del titolo di avvocato specialista.**

2.1. Il CNF, previa audizione dell’interessato, revoca il titolo di avvocato specialista nelle seguenti ipotesi:

*a)* irrogazione di sanzione disciplinare definitiva, diversa dall’avvertimento, conseguente a un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;

*b)* mancato adempimento degli obblighi di formazione continua specialistica ovvero dell’obbligo di deposito della dichiarazione e della documentazione di cui al paragrafo che precede.

2.2. Il titolo può essere, altresì, revocato dal CNF, di propria iniziativa o su segnalazione del consiglio dell’’ordine o di terzi, in caso di grave e comprovata carenza delle specifiche competenze del settore di specializzazione.

2.3. La revoca del titolo non impedisce di conseguirlo nuovamente, decorsi due anni dalla revoca al momento della domanda.

1. Le singole partizioni interne ai macro-settori sono ventisei (11 + 7 + 8 = 26), cui vanno aggiunti i tredici settori indicati nel comma 1 e detratti i tre macro-settori (13 – 3 = 10), per un totale di 36 possibili corsi biennali. [↑](#footnote-ref-1)